

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 191 del 28/12/2009

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E LA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA, PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2014.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11:30, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Carica	Cognome e Nome	Presente
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	N
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: GRUPPIONI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILLO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti,
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E LA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA, PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2014

III AREA - SERVIZI ALLA PERSONA

Parere di regolarità tecnica: favorevole

12 DIC. 2009

Molinella, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale



OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E LA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA, PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2014

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 29/12/2008, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, integrata con deliberazione n. 64 del 04/05/2009 per la parte relativa all'assegnazione degli obiettivi;

Premesso che in data 18/12/2009, è pervenuta richiesta, da parte della Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, di locali di proprietà del Comune di Molinella, da poter utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività di solidarietà pubblica;

Considerato che la Croce Rossa Italiana, con propria determina n. 7 del 12/08/2009, ha istituito il Gruppo Volontari del Soccorso di Molinella, composto attualmente da 14 volontari che hanno completato l'iter formativo di Volontari del Soccorso, compresa l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di collaborare, nello spirito del proprio Statuto comunale, fornendo alle Associazioni di Volontariato e nello specifico alla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, avente scopi di solidarietà e sostegno indifferenziato alla cittadinanza sui propri bisogni primari, gli strumenti necessari per realizzare le proprie attività istituzionali;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione dello schema di Convenzione (Allegato A), regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, in merito all'uso gratuito di locali comunali, siti nel capoluogo in Via Murri n. 1;
- stipulare la Convenzione in oggetto per la durata di anni cinque;

Richiamata la L.R. 12 del 21/02/2005 e successive modifiche apportate dalla L.R. n. 13 del 28/07/2006;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dr. Danilo Fricano)

IL SINDACO
(F.to Bruno Selva)

A voti unanimi resi per alzata di mano.

DELIBERA

- di dare atto di quanto specificato in premessa;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato (A) schema di convenzione, regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, in merito all'uso gratuito di locali comunali, siti nel capoluogo in Via Murri n. 1;
- di dare atto che la sopraccitata convenzione ha durata di anni cinque, con decorrenza 01/01/2010 e scadenza 31/12/2014;
- di dare atto che tale convenzione potrà essere prorogata, qualora ne ricorrano le condizioni di pubblica utilità;
- di dare mandato al Responsabile III Area -Servizi alla Persona per la stipula della Convenzione di cui all'oggetto;
- di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza ex articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dr. Danilo Fricano)

IL SINDACO
(F.to Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA

(Provincia di Bologna)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLINELLA E C.R.I. PER USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI (COMODATO) A FAVORE DELLA C.R.I.

L'anno duemilanove (2009) addì _____ nel mese di _____, nella residenza municipale con la presente scrittura privata,

TRA LE SEGUENTI PARTI

- Comune di Molinella, appreso denominato "Comodante", Codice Fiscale n. _____, con sede in Piazza Anselmo Martoni 1, rappresentato dal _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso il sopra citato Comune, che interviene nella sua qualità di _____

E

- Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, appreso anche più brevemente denominato "Comodatario", Codice Fiscale n. 01906810583, con sede a Bologna, Via del Cane 9, rappresentata dal **Dott. Menarini Maurizio**, nato a **Bologna** il **26/06/1964** e domiciliato per la carica presso il sopra citato Comitato, che interviene sua qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Premesse e finalità

Il presente atto trae origine dal sostegno che il Comune di Molinella, nello spirito del proprio Statuto, fornisce alle Associazioni di Volontariato aventi scopi di solidarietà e sostegno indifferenziato alla cittadinanza sui propri bisogni primari.

Art. 2 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto la Concessione in comodato d'uso gratuito ed esclusivo, da parte del Comune di Molinella a C.R.I., Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Bologna, per le proprie attività istituzionali dei seguenti beni:

- a) locale mq. _____ ubicato a Molinella Via Augusto Murri 1, destinato a sede C.R.I. sala riunioni ed ufficio. (NCU del Comune di Molinella foglio _____ mapp. _____);
- b) piazzola ricovero automezzi mq. _____ ubicata a Molinella Via _____ in condivisione con _____ (NCU del Comune di Molinella foglio _____ mapp. _____);
- c) apparecchio e numero di telefonia mobile _____.

Il Comune, inoltre, autorizza l'Associazione all'utilizzo dei mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento delle seguenti attività affidate, compatibilmente con le proprie attività istituzionali:

- l'attività di trasporto degli utenti ammessi al Centro Diurno comunale e l'intervento di consegna pasti a domicilio nei giorni concordati con l'Ufficio preposto;
- il trasporto di giovani disabili presso i centri specializzati di Vedrana e San Giovanni in Persiceto;
- il trasporto degli ospiti anziani della Casa di Riposo per il raggiungimento delle strutture sanitarie preposte
- ogni altro servizio innovativo, in collaborazione con il Comune, rientrante nell'ambito socio sanitario

Art. 3 - Durata e modifica

Documenti riservati a uso personale. Per il permesso di accesso agli atti, si consiglia di utilizzare il servizio di accesso agli atti.

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti a far tempo dal 1° giorno del mese seguente all'approvazione dell'atto deliberativo di cui è parte integrante.

Detta convenzione non è tacitamente rinnovabile e pertanto cesserà i suoi effetti alla scadenza, salvo che le parti non concordino il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della data del termine finale.

Qualunque modifica alla presente convenzione può avere luogo solo con provvedimento espresso adottato dal Comune e sottoscritto dalle parti.

Art. 4 - Obblighi del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso determinato dalla presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi specifici del comodatario

In particolare, il Comodatario:

- a) dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza della convenzione liberi da persone e cose e con gli impianti in condizione di regolare funzionamento;
- b) dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza e condizioni di decoro, dei locali concessi in comodato;
- c) accetta espressamente che le migliorie ai locali concessi in comodato non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante stesso. Le Migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità, rimborso o compenso. Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante anche in corso del comodato. Il Comodatario ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- d) non potrà cedere il presente contratto né subcomodare i locali, anche parzialmente;
- e) consentirà al Comodante l'accesso, in qualsiasi momento, con il proprio personale o con il personale appositamente utilizzato, previa comunicazione anticipata al Comodatario, ai locali concessi in comodato, per ogni accertamento, verifica ed intervento necessari per il controllo dei locali.

Art. 6 – Obblighi del Comodante

Il Comodante contribuirà, versando al Comodatario, l'importo convenuto relative alle spese sostenute e documentate, pertinenti le attività affidate, entro il bimestre successivo alla data di presentazione della rendicontazione.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 86 del 16/10/2000, il Comodante ha facoltà di erogare un contributo economico, sulla base delle risorse stanziare nel Bilancio di competenza, da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. In tal caso l'Associazione dovrà presentare apposito rendiconto a consuntivo che ne evidenzia l'impiego.

Art. 6 - Responsabilità

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi e colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei locali. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni e infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso dei locali per l'uso dei medesimi concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Art. 7 - Recesso

Il Comodatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, che si intende risolta decorsi novanta giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata AR.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

Costituiscono cause di risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatti e colpa del Comodatario, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 4, 6 e 8 della presente convenzione.

Art. 9 - Disposizioni finali e di rinvio

Il presente atto, redatto in duplice originale e conservato da ciascuna delle parti, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per ogni effetto dipendente dalla presente convenzione, compresa la modifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili:

- Comune di Molinella, presso la propria sede in Piazza Anselmo Martoni 1 – Molinella;
- Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Bologna, presso la propria sede in Via del Cane 9 – Bologna.

Le Parti convengono che per tutte le controversie è competente il Foro di Bologna.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Per il Comune di Molinella

Per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 16/01/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 28/12/2009

Molinella, li 16/01/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 16/01/2010



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

F.to Fricano Danilo

Deliberazione della Giunta Comunale N° 191 del 28/12/2009

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale